



| 18753-13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Giurisdizione

R.G.N. 26039/2012

Cron. 18753

Rep. C.T.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Ud. 25/06/2013
Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - PU
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26039-2012 proposto da:

MOGGI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato TEDESCHINI
FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato D'ONOFRIO PACO, per delega a margine del
ricorso;

2013

428

- ricorrente -


contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio degli avvocati
MEDUGNO LUIGI, MAZZARELLI LETIZIA, che la rappresentano
e difendono, per delega a margine del controricorso;

C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in
persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso
lo studio dell'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo
rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso;

- controricorrenti -

CODACONS - Coordinamento delle Associazioni a tutela
dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli
utenti, ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI
E DELLA MULTIPROPRIETA' ONLUS, SEZIONE TIFOSI
DELL'INTER E DELLA ROMA E COMITATO PICCOLI AZIONISTI
UTENTI SPORTIVI, in persona del Presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 73, presso l'UFFICIO LEGALE NAZIONALE DEL
CODACONS, rappresentati e difesi dall'avvocato RIENZI
CARLO, per delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;



- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., GALLIANI ADRIANO, MINISTERO

PER I GIOVANI E LO SPORT, JUVENTUS F.C. S.P.A.,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MEANI LEONARDO, TELECOM
ITALIA S.P.A., GIRAUDO ANTONIO, AC MILAN S.P.A., F.C.
MESSINA PELORO S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 5065/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

uditi gli avvocati Paola CONTICIANI per delega
dell'avvocato Federico Tedeschini, Marco RAMADORI per
delega dell'avvocato Carlo Rienzi, Letizia MAZZARELLI,
Alberto ANGELETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso principale, assorbimento
del ricorso incidentale condizionato.





Oggetto: giurisdizione

**La Corte,
rilevato che:**

il Moggi impugnò innanzi al TAR per il Lazio la decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nella parte in cui era stata confermata la sanzione, inflittagli dalla Commissione d'Appello Federale, dell'inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente federale di preclusione della permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell'ammenda di € 50.000,00, per aver commesso l'illecito sportivo di cui all'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori violazioni contestategli;

il TAR adito respinse l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla FIGC (sotto il profilo che oggetto del gravame era una sanzione disciplinare sportiva destinata ad esaurire i propri effetti nell'ambito dell'ordinamento settoriale), nonché il ricorso del Moggi;

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l'appello incidentale proposto dalla FIGC e, riformando la prima sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda di annullamento; propone ricorso per cassazione il Moggi, attraverso quattro motivi;

rispondono con controricorso il Coni, la FIGC ed il Codacons, il quale ultimo propone ricorso incidentale condizionato;

il Coni e la FIGC hanno depositato memorie per l'udienza;

osserva che:

occorre ribadire il principio in ragione del quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (tra le varie, cfr. Cass. SU 18 maggio 2006, n. 11653; quanto all'istanza di regolamento di giurisdizione, cfr. per ultima Cass. SU 16 maggio 2013, n. 11826);

nella specie, il ricorso principale non solo manca del tutto dell'esposizione del fatto come premessa rispetto alla successiva esposizione dei motivi ma, per di più, non consente alla Corte, neanche attraverso la lettura dei motivi stessi, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione;

omissione deliberatamente voluta dal ricorrente, come può leggersi nell'iniziale inciso posto sotto l'intestazione "*Fatto e svolgimento del processo*", secondo cui "*Nel richiamare integralmente i fatti posti a base del ricorso a suo tempo presentato al Consiglio di Stato – quali risultano dalla lettura del fascicolo di causa, depositato unitamente al presente appello (sic!) – questa difesa deve osservare ...*";

il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile;

il ricorso incidentale condizionato del Codacons va dichiarato assorbito;

il ricorrente va condannato a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione,



Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale condizionato del Codacons. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna parte contro ricorrente, in complessivi € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013

L'Estensore

Presidente *Francesca Maria Campoli*

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

Depositate in Cancelleria
- 7 AGO. 2013



oggi: _____

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI